

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GROTTAMMARE E LA SOCIETA' SPORTIVA  
GROTTAMMARE PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "F. PIRANI"**

**INDICE**

<b>ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO</b>	<b>Pag.</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - PUBBLICITA' COMMERCIALE</b>	<b>Pag.</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 - UTILIZZO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 - UTILIZZO CAMPI</b>	<b>Pag.</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>4</b>
<b>ART. 8 - GESTIONE PUNTI RISTORO E/O ESERCIZIO ATTIVITA' BAR</b>	<b>Pag.</b>	<b>5</b>
<b>ART. 9 - ONERI A CARICO DEL GESTORE</b>	<b>Pag.</b>	<b>5</b>
<b>ART. 10 - MANUTENZIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>6</b>
<b>ART. 11 - MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DI CALCIO</b>	<b>Pag.</b>	<b>6</b>
<b>ART. 12 - INTERVENTI DI MIGLIORIA O DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>Pag.</b>	<b>6</b>
<b>ART. 13- RESPONSABILITÀ DEL GESTORE</b>	<b>Pag.</b>	<b>7</b>
<b>ART. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE</b>	<b>Pag.</b>	<b>7</b>
<b>ART. 15- TUTELA DEI LAVORATORI.</b>	<b>Pag.</b>	<b>7</b>
<b>ART. 16 - CONTRIBUTO COMUNALE</b>	<b>Pag.</b>	<b>7</b>
<b>ART. 17 - CANONE DI LOCAZIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>8</b>
<b>ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI</b>	<b>Pag.</b>	<b>8</b>
<b>ART. 19 - ESECUZIONE D'UFFICIO</b>	<b>Pag.</b>	<b>8</b>
<b>ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>8</b>
<b>ART. 21 - RECESSO.</b>	<b>Pag.</b>	<b>9</b>
<b>ART. 22 - RISOLUZIONE ANTICIPATA</b>	<b>Pag.</b>	<b>9</b>
<b>ART. 23 - PENALITA'</b>	<b>Pag.</b>	<b>9</b>
<b>ART. 24 - VARIAZIONI</b>	<b>Pag.</b>	<b>9</b>
<b>ART. 25 - FORO COMPETENTE</b>	<b>Pag.</b>	<b>9</b>
<b>ART. 26 - RINVII NORMATIVI</b>	<b>Pag.</b>	<b>9</b>
<b>ART. 27 - SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>10</b>
<b>ART. 28 - ALLEGATI ALLA CONVENZIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>10</b>

Allegato "A" alla Deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno duemiladieci il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Grottammare nella Sede Municipale

TRA

**II COMUNE DI GROTTAMMARE**, - (codice fiscale 82000670446 – Partita Iva 00403440449), di seguito denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale", e per esso il Funzionario Responsabile della 3<sup>a</sup> AREA - Servizi Demografici e Culturali, Dott. Fiorella Fiore, la quale dichiara di agire ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Leg.vo 267/2000, in nome e per conto dell'Ente suddetto che per la sua citata qualifica ella rappresenta

E

**La S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1988 a r.l.(C.F. \_\_\_\_\_)**, di seguito denominata "gestore" o "affidatario", con sede a Grottammare in Via San Martino affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale Gioco Calcio nella persona del suo Presidente Sig. Luigi Furnari nato a Paternò (CT) il 23/08/1977, domiciliato per la carica presso la sede del soggetto stesso.

**Richiamati:**

- l'art. 90 della legge n. 289/2002, comma 25, in base al quale "gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare, in via preferenziale, mediante convenzione, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26 novembre 2007 con la quale si approvava il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, in conformità alla normativa sopra richiamata;

**Premesso:**

- che la Società ha, tra le proprie finalità, quella dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e che a tal fine è dotata di capacità operativa adeguata;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato disposto l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale F. Pirani sito in Via San Martino, per la durata di anni 5 (cinque), alla S.S.D. Grottammare Calcio 1889;
- che con Determinazione della Responsabile dall'Area 3<sup>a</sup> è stato approvato lo schema di convenzione recante le condizioni relative all'affidamento;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. L'oggetto è costituito dall'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale di Via San Martino denominato Stadio Comunale "F. Pirani", costituito come di seguito specificato:

un'area recintata di circa 26.000 mq. adibita ad impianti sportivi composti da:

- campo di calcio principale con recinzione perimetrale e cancelli di ingresso ;
- da una tribuna ovest coperta per 930 spettatori;
- da una tribuna est per 244 spettatori;
- casotti adibiti a biglietterie per ospiti e locali;
- panchine per squadra ospite e locale;

- impianto di illuminazione costituito da n. 4 torri con fari alogeni;
  - cabina elettrica contenente quadri elettrici e gruppo elettrogeno;
  - campo di calcio in "erba" di dimensioni ridotte per gli allievi.
  - spogliatoi della squadra calcio locale e di quella ospite, due spogliatoi per gli allievi, spogliatoi degli arbitri, servizi igienici e locali di servizio, posti sotto la tribuna coperta;
  - locali adibiti ad infermeria e servizi;
  - locale destinato alle associazioni sportive locali e servizi;
  - struttura in acciaio e copertura in pvc adibito a locale palestra sita sul lato sud ovest;
  - edificio sito lungo la parete nord destinato a spogliatoi squadre giovanili , uffici e servizi igienici;
  - copertura in pvc sorretta da struttura in acciaio sita a nord ovest dell'area sportiva;
  - un terzo campo in terra vulcanica per allenamenti;
2. Nell'ambito della presente convenzione il Comune consentirà alla Società Sportiva, ove richiesto, l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali ad uso del gestore, in conformità al vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e della vigente normativa regionale e statale.
  3. La Società Sportiva dovrà gestire l'impianto allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature.
  4. I beni oggetto della convenzione appartengono al patrimonio comunale indisponibile e restano assoggettati al regime per essi previsto dal codice civile.

La descrizione planimetrica dell'impianto sportivo è riportata in allegato.

L'impianto oggetto dell'affidamento non ha caratteristiche imprenditoriali. La gestione dello stesso comporta lo svolgimento di attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva allo scopo di mantenerne l'effettiva funzione pubblica a fini sociali e ricreativi, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, ordinari e straordinari, compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione all'uso dello stesso, illustrati in dettaglio nei successivi articoli.

#### **ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha durata di 5 anni, decorrenti dalla stipula della convenzione stessa e fino al 31/12/2015.
2. In ogni caso, la presente convenzione cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.
3. La Società Sportiva, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione, potrà proseguire nella gestione delle attività oggetto della presente convenzione, alla medesime condizioni ivi contenute, per un periodo, di norma, non superiore ad un anno nelle more dello svolgimento della procedura per l'individuazione del soggetto affidatario per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto.
4. La durata della convenzione può inoltre essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, ovviamente dopo che gli stessi siano stati approvati dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO**

L'impianto sportivo e le strutture connesse sono affidati in gestione per essere adibiti ad uso di attività sportive con esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Alla stipula della convenzione ed all'inizio di ogni stagione agonistico-sportiva il gestore dovrà comunicare il numero delle squadre che compongono l'assetto sportivo della stessa ed i livelli di categoria delle suddette. Dovranno inoltre essere comunicati gli orari di utilizzo dell'impianto.

#### **ART. 4 – PUBBLICITA' COMMERCIALE**

La Società è autorizzata ad effettuare, in forma sonora e visiva, la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di leggi vigenti.

La Società è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico della Società l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di Regolamento Comunale.

#### **ART. 5 – UTILIZZO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare e far utilizzare a terzi (associazioni sportive, scuole e/o privati che ne facciano richiesta) l'impianto sportivo (o parte dello stesso) e le attrezzature correlate per ogni tipo di attività compatibile, preavvisando lo stesso con almeno 7 giorni di anticipo.

In tal caso il gestore è sollevato da ogni responsabilità inerente l'uso degli impianti e delle attrezzature connesse, responsabilità che compete all'utilizzatore.

La riserva di utilizzo degli impianti in favore dell'Amministrazione Comunale e dei terzi dalla stessa autorizzati non potrà superare i 30 giorni all'anno.

#### **ART. 6 – UTILIZZO CAMPI**

Il gestore dell'impianto sportivo dovrà concedere, alla società sportiva Gran Madre di Dio l'utilizzo gratuito di un campo di calcio idoneo per almeno tre giorni a settimana per due ore ogni giornata (due per gli allenamenti ed uno, a settimane alterne, per le partite di campionato), concedendo altresì l'utilizzo dei locali adibiti a spogliatoi così come individuati dal gestore e, su richiesta, di un ulteriore locale per il deposito delle attrezzature sportive.

Analogamente e con le stesse modalità il gestore dovrà concedere alla Soc. Sportiva Robur 2008 l'utilizzo gratuito della struttura per 2 giorni a settimana per consentire lo svolgimento di allenamenti e partite.

Gli orari per l'utilizzo del campo dovranno essere concordati fra il gestore e le due società e comunicati all'Amministrazione comunale per l'approvazione.

Gli utilizzi del campo di calcio da parte delle società individuate dall'Amministrazione comunale sono per le stesse gratuiti, in quanto i relativi oneri sono a carico del gestore come "oneri relativi ad attività svolte da terzi all'interno dell'impianto", previsti dall'art. 9 della convenzione.

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività da parte delle società sportive sopra indicate, l'Amministrazione potrà individuare le società subentranti.

La Società Sportiva gestore degli impianti dovrà garantire l'utilizzo del campo di calcio per tutte le attività inerenti il settore giovanile così come individuate dalla FIGC ed i campionati Juniores.

La Società Sportiva gestore degli impianti potrà concedere a terzi l'utilizzo oneroso dei campi e delle strutture ed impianti annessi nei giorni e nelle ore non destinati all'utilizzo diretto degli stessi o all'utilizzo da parte delle società sportive individuate dall'Amministrazione comunale quali utilizzatrici a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE**

L'Amministrazione affida in gestione l'impianto sportivo e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato rilevate in apposito verbale di consegna da redigere in contraddittorio tra le parti entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Il gestore deve servirsi dell'impianto e sue pertinenze, nonché delle attrezzature mobili e fisse connesse, con ogni cura e diligenza, assumendo a suo carico i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari, come dettagliato nella presente convenzione.

I beni mobili ed immobili di proprietà del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, o in quello derivante dagli interventi eventualmente effettuati nel corso della convenzione, salvo il normale deterioramento d'uso. All'atto della riconsegna dell'impianto sportivo, deve essere redatto, a cura della Società ed in contraddittorio con il Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio del Comune, processo verbale di regolare esecuzione delle attività svolte, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Qualora si rilevino danni imputabili al gestore, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa sul contributo concesso, come meglio specificato al successivo art. 19.

Il gestore non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie.

Il gestore non ha diritto di ottenere dall'Amministrazione installazioni, adeguamenti, integrazioni ovvero modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dalla stessa Amministrazione.

Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, il gestore consentirà in qualsiasi momento l'accesso ai tecnici comunali per le relative verifiche.

Rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo di intervento i lavori di manutenzione a carico della Società affidataria, finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità ovvero adeguamento a norme di sicurezza pubblica.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive la Società Sportiva affidataria potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi. Del pari, il

Comune rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste di terzi - tra essi compresi i frequentatori degli impianti - in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte della Società Sportiva e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione degli impianti e delle attività.

#### **ART. 8 - GESTIONE PUNTI RISTORO E/O ESERCIZIO ATTIVITÀ BAR**

La convenzione riguarda la gestione della struttura nella sua interezza e comprende l'eventuale esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che la Società Sportiva potrà avviare, ai sensi degli artt. 3, lettera j) e 18 lettera g) del vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con oneri a proprio carico (comprese eventuali opere edilizie), previa acquisizione dei necessari permessi di carattere edilizio, della notifica inizio attività ai fini della registrazione sanitaria e della dichiarazione di inizio attività prevista dal citato regolamento comunale. L'attività di somministrazione potrà essere esercitata presso i locali ad uso del gestore facenti parte dell'impianto sportivo e limitatamente al periodo di durata della convenzione. L'affidatario potrà trasferire a terzi, qualificati ed idonei, ai sensi dell'articolo 20 del citato regolamento comunale, la gestione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'affidatario e il gestore.

Il gestore si impegna altresì a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque di non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale simile, comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto.

Il gestore risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.

I ricavi derivanti dalla gestione del bar sono di pertinenza del gestore e dovranno essere evidenziati nel rendiconto annuale di cui al successivo art. 16.

#### **ART. 9 - ONERI A CARICO DEL GESTORE**

Il gestore deve assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri:

1. servizi essenziali alla funzionalità dell'impianto sportivo (pulizia, disinfezione e disinfestazione in genere, custodia, sorveglianza di tutti gli impianti ed attrezzature, apertura e chiusura dei cancelli in base ai programmi e orari di utilizzo da parte delle varie associazioni e delle scuole, ecc....)
2. oneri relativi ad attività svolte da terzi all'interno dell'impianto
3. manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso dei campi di calcio.

Il Gestore inoltre si impegna:

- a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di volta in volta;
- b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna.
- c) a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- d) a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- e) a provvedere alla pulizia in modo soddisfacente di tutti gli spazi e attrezzature riferiti all'impianto sportivo; il servizio dovrà essere svolto dal gestore, a proprie spese, con attrezzature e prodotti idonei, e organizzazione a proprio rischio;
- f) alla regolare custodia dell'impianto, con l'apertura e chiusura dei cancelli, assicurando una presenza costante durante i periodi di attività (anche nel caso di utilizzi di terzi) e dando la possibilità di reperire un responsabile in caso di necessità, da individuare prima della sottoscrizione della presente convenzione
- g) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- h) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature;
- i) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva;

- j) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- k) ad assumere a proprio carico, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, le spese quali telefono, energia elettrica, riscaldamento, acqua, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- l) a provvedere ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti dal 1° gennaio 2011;
- m) a garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi, nei servizi igienici e negli altri locali affidati;
- n) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza e a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
- o) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- p) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- q) a verificare l'assenza di danni alle strutture ed alle attrezzature con l'obbligo di segnalazione degli stessi, qualora vi fossero, agli uffici competenti;
- r) a verificare lo spegnimento di tutte le luci prima della chiusura

#### **ART. 10 – MANUTENZIONE**

Al gestore compete la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti tecnologici e delle attrezzature, compresi gli spazi a verde e comunque di pertinenza dell'impianto sportivo.

Il gestore provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa di riferimento e, comunque, con l'effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature così come elencati al precedente art. 1 della presente convenzione.

Il gestore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio Manutenzione e Patrimonio ed allo stesso farà riferimento in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi alle strutture.

#### **ART. 11 – MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DI CALCIO**

Il gestore si assume gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso dei campi di calcio e delle aree adiacenti, provvedendo in particolare ad effettuare:

- a) il taglio del manto erboso dei terreni di gioco;
- b) potature piante, siepi e taglio periodico di eventuali aree verdi adiacenti di pertinenza dell'impianto sportivo.
- c) il ripristino dei terreni di gioco, dopo partite e allenamenti, ricollocando le zolle erbose eventualmente sollevatesi;
- d) il ripristino dei terreni di gioco alla fine dei campionati con tutti gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessari a mantenere la praticabilità dei terreni di gioco (l'aratura, la semina, il taglio dell'erba, interventi di rigenerazione del terreno di gioco quali livellatura e rilivellatura con sabbia, il diserbo selettivo, la concimatura e carotatura ecc...);
- e) la segnatura dei terreni di gioco con adeguato materiale (vernice ecologica);
- f) la manutenzione del campo da gioco in terra vulcanica.

#### **ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA O DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Nell'impianto concesso in gestione si prevede che l'esecuzione di interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria sia effettuata a cura e spese della Società concessionaria, sotto il diretto controllo del Servizio Manutenzione e Patrimonio, riconoscendole così l'attribuzione della titolarità per richiedere, ove occorra, il rilascio di titolo edilizio, certificati di conformità dei lavori e di regolare esecuzione e contabilità finale.

Le proposte di miglioria e di manutenzione straordinaria dovranno avere il parere preventivo del Servizio L.L.P.P. e Manutenzione e Patrimonio nonché del Servizio Sport e dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'organo competente.

Il Comune, per la realizzazione di tali lavori, potrà eventualmente riconoscere alla concessionaria un contributo per le spese sostenute per un importo previamente definito di comune accordo in riferimento alla convenzione, alle caratteristiche dell'impianto e alla congruità e dimensione dell'intervento.

#### **ART. 13 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE**

L'affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente, occasionale, volontario) e con i terzi, il gestore solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'utilizzo dell'impianto, sollevando pertanto l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta conseguente all'esercizio della gestione. In relazione a quanto sopra previsto il gestore in particolare: risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature prese in gestione anche per colpa dei soggetti che frequentino a qualsiasi titolo l'impianto sia che siano atleti o altri soggetti terzi; esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi; in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito, esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e/o penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose. A tal fine il gestore si obbliga a stipulare adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con primaria compagnia assicurativa a copertura di tutti i danni a persone e/o cose riconducibili alla gestione ed esercizio dell'impianto.

Tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 unico ed estendere la qualifica di terzi a tutti i soggetti frequentanti a qualsiasi titolo l'impianto quali a titolo esemplificativo: atleti, personale della società, spettatori, addetti alle pulizie, frequentatori dell'impianto, terzi in genere, compresa l'Amministrazione Comunale da considerarsi soggetto terzo a tutti gli effetti. La copertura assicurativa dovrà essere valida per tutto il periodo della convenzione ed il gestore è tenuto a trasmettere copia delle quietanze attestanti il regolare pagamento del premio assicurativo.

#### **ART. 14 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Al Comune competono:

- a) assicurazione degli immobili e relative attrezzature contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivante dalla proprietà;
- b) compartecipazione alle spese gestionali mediante erogazione di un contributo annuo a sostegno dell'attività sportiva legata al settore giovanile;
- c) mantenimento presso la struttura della disponibilità di un dipendente comunale con le mansioni di apertura/chiusura e piccola manutenzione per un periodo non superiore a 5 anni.

#### **ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI.**

Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra La Società Sportiva ed il personale da essa dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

La Società Sportiva si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

#### **ART. 16 – CONTRIBUTO COMUNALE**

1. Il Comune si impegna a versare alla Società Sportiva una somma annuale di € \_\_\_\_\_, con decorrenza dall'esercizio 2011. Per il 2010 il contributo comunale, da liquidare con le modalità di cui al successivo punto 4, sarà pari ad € \_\_\_\_\_ quale integrazione del contributo di € 11.000, già concesso alla Società Sportiva a sostegno delle attività legate al settore giovanile.

2. Il legale rappresentante della Società Sportiva dichiara che il contributo di cui al comma 1 è preordinato al rimborso delle spese sostenute dalla Società medesima per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, commisurato a:

- sostegno all'avviamento allo sport dei giovani
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto nel suo complesso (impianti sportivi ed aree pertinenziali)
- gestione attività'

3. Il contributo di cui sopra sarà quindi soggetto alla ritenuta di cui all'art. 28, comma 2°, del DPR 600/1973 e successive modifiche.

4. Ove la decorrenza iniziale delle attività ricomprese nella presente convenzione fosse posticipata, ed in ogni caso di variazione della durata della convenzione stessa, il relativo contributo sarà ragguagliato proporzionalmente.

5. Il contributo sarà liquidato per il 50% anticipatamente (a presentazione del bilancio preventivo di esercizio) e per il restante 50% a saldo (a presentazione del bilancio consuntivo) dal Responsabile del Servizio Sport del Comune, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

Per la liquidazione del saldo la Società sportiva dovrà presentare:

1. rendiconto annuale consuntivo (entrate e uscite) della gestione dell'impianto sportivo, comprese le utenze.
2. descrizione dettagliata dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso;
3. descrizione dei lavori di manutenzione programmati da effettuarsi nell'anno successivo.
4. relazione sull'attività sportiva della società unitamente al Bilancio della stessa.

L'entità dell'importo annuale erogato dal Comune potrà essere adeguato con apposito atto della Giunta Comunale in base al bilancio consuntivo documentato di cui al punto 1) riferito all'anno precedente.

Eventuali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento. Il Comune potrà inoltre rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al gestore, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del contributo di cui sopra.

6. Spettano inoltre alla Società Sportiva:

- a) i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte di terzi;
- b) i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti per le partite di campionato della prima squadra;
- b) i proventi derivanti dalla gestione dell'eventuale esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) i proventi derivanti dalla pubblicità commerciale effettuata all'interno della struttura.

#### **ART. 17 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone ricognitorio annuale per l'uso degli impianti, composti così come specificato al precedente art. 1, viene determinato in € 6.531,86; tutto ciò nel rispetto del "Regolamento Comunale per la concessione in uso di spazi e strutture del Comune appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S) da destinare a finalità sociali, assistenziali, culturali, ricreative, sportive", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 28/5/96 e successive modificazioni.

Il canone annuale per l'uso degli impianti dovrà essere corrisposto al Comune in due soluzioni semestrali, come segue:

€ 3.265,93, relativo al 1° semestre, entro il mese di giugno;

€ 3.265,93, relativo al 2° semestre entro il mese di dicembre.

Per l'anno in corso la quota parte, pari ad € 2.721,65 sarà versata entro il mese di dicembre.

La corresponsione è obbligatoria per ogni annualità di vigenza della convenzione.

#### **ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:

- il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
- l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;
- la regolare tenuta e conduzione dell'impianto, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico.

#### **ART. 19 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

Verificandosi gravi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il gestore, regolarmente diffidato, non ottempererà alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare funzionamento dell'impianto, rivalendosi sul contributo concesso.

#### **ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE**

E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e la perdita del contributo a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

#### **ART. 21 – RECESSO.**

1. Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di quattro mesi, per motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

2. La Società Sportiva potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata. Il recesso comporterà comunque la rinuncia alla riscossione del contributo residuo (il contributo annuo sarà ridotto proporzionalmente ai mesi di utilizzo della struttura).

#### **ART. 22 - RISOLUZIONE ANTICIPATA**

La convenzione può essere risolta anticipatamente:

1. con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;
2. unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
  - per grave inadempimento agli impegni assunti in sede di sottoscrizione
  - quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
  - quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
  - quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale
  - adibizione ai servizi di personale non tesserato o privo dei requisiti di legge;
  - mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione, previa diffida;
  - mancato controllo circa il divieto di subaffidamento dell'utilizzazione degli impianti da parte di un utente a terzi;
  - scioglimento o cessazione della Società Sportiva;
  - cessione della convenzione o subaffidamento;
  - quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
  - quando il gestore venisse dichiarato fallito;
  - quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

3. Ogni altra ipotesi di risoluzione della convenzione resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

#### **ART. 23 - PENALITA'**

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni già eventualmente commesse.

#### **ART. 24 – VARIAZIONI**

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa.

#### **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Fermo.

#### **ART. 26 – RINVII NORMATIVI**

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.), dal codice civile e dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali.

#### **ART. 27 – SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE**

La presente convenzione redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 9 della tariffa – parte I – allegata al D.P.R. 26.04.1996 n. 131, e successive modificazioni. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Società.

Allegato "A" alla Deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**ART. 28 – ALLEGATI ALLA CONVENZIONE**

E' allegata alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, la planimetria dell'impianto sportivo di Via San Martino.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
DEL GESTORE

IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA  
-----